

Legge regionale 29 ottobre 1996 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

**Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.**

### **Art. 1**

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri è assegnata alla segreteria del gruppo medesimo solo l'unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1. >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.

### **Art. 2**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:

#### **<< Art. 7 bis**

1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al n. 2 bis del primo comma dell'articolo 5, come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale per l'esecuzione al Direttore regionale all'organizzazione e al personale.

2. Il contratto ha termine con la scadenza ordinaria od anticipata della legislatura nel corso della quale è stato stipulato o in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato o, infine, quando il Presidente del gruppo ne faccia richiesta. >>.

### **Art. 3**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 2/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, L.R. 52/1980.

#### **Art. 4**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

#### **Art. 5**

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013